



CITTÀ DI ACIREALE

AREA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO

GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 25.10.2024)

INDICE

Art. 1 - Principi generali e finalità

Art. 2 - Funzioni Specifiche e compiti del Garante

Art. 3 - Nomina, requisiti, durata

Art. 4 - Dimissioni, revoca e decadenza

Art. 5 - Relazione agli organi del Comune

Art. 6 - Trattamento economico

Art. 7 - Strutture e personale

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1 - Principi generali e finalità

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per la nomina dello stesso.

Con l'introduzione della figura del "Garante" il Comune di Acireale intende potenziare la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, sia nel momento della detenzione o della limitazione della libertà personale, sia nel periodo di reinserimento sociale.

Art. 2 - Funzioni Specifiche e compiti del Garante

1. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative del Comune, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale.

2. Il Garante coopera con l'Istituzione Penitenziaria per la piena realizzazione della finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27, comma 3, della Costituzione ed espleta interventi e funzioni che vengono in via generale qui di seguito elencati:

a) Assume ogni iniziativa finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro; promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Acireale con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione professionale, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, all'affettività, alla qualità della vita e all'istruzione scolastica per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione.

b) Supporta le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone detenute e i soggetti interlocutori e segnala irregolarità procedurali.

c) Formula osservazioni e pareri, a seguito di richiesta degli organi comunali competenti, in ordine ad interventi di carattere amministrativo che possono riguardare persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

d) Si rivolge alle autorità competenti per informazioni relative a violazioni dei diritti, garanzie e prerogative dei detenuti segnalando eventuali condizioni di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo e forma.

e) Promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva, anche tramite iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene.

f) Promuove, con le Amministrazioni interessate, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione e contatti diretti con i detenuti.

g) È a disposizione delle famiglie e delle associazioni, connesse alle problematiche penitenziarie dei detenuti e di quanti sono interessati alle problematiche insite nella restrizione, nella rieducazione e nel successivo reinserimento.

Art. 3 - Nomina, requisiti, durata

1. Il Consiglio Comunale elegge il Garante, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, nella stessa seduta si procede a nuova votazione e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio comunale. Qualora non venga raggiunto tale quorum si procede nella stessa seduta ad una terza votazione nella quale è sufficiente il voto favorevole della maggioranza semplice.

2. Il Garante è scelto preferibilmente tra persone residenti nel Comune di Acireale, di indiscusso prestigio e di notoria fama, in possesso di diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie giuridiche o equipollenti, con formazione ed esperienza in materia di tutela dei Diritti Umani in situazione di privazione della libertà personale e dell'Esecuzione penale.

3. Il Garante è un organo monocratico.

4. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

5. Sono ineleggibili all'incarico di Garante:

- i membri del Governo e Parlamento Nazionale, i Presidenti di Regioni e Province, i Sindaci, i Consiglieri o Assessori comunali e municipali di Città metropolitane, di Comunità montane e di Unioni di Comuni, i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali e ospedalieri, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali e di aziende partecipate dal Comune, i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria, fino ai due anni successivi dalla cessazione effettiva dalle relative cariche;

- i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del garante dello specifico territorio comunale (anche se in quiescenza).

6. Sono incompatibili con l'incarico di Garante:

- i soggetti che esercitano l'attività forense, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nello specifico territorio comunale.

7. Nei casi di cui ai commi 4, e 5 e 6 l'incompatibilità va rimossa entro 20 giorni dall'elezione. Nel caso di ineleggibilità il Garante decade immediatamente.

8. Il Dirigente dell'Area Amministrativa, ai fini della elezione del Garante, pubblica un avviso riportante le modalità e i requisiti di cui al presente Regolamento.

9. La procedura di presentazione delle candidature deve essere attivata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.

10 Il Garante resta in carica per la durata di 5 anni dalla data della nomina. L'incarico non è rinnovabile.

Art. 4 - Dimissioni, revoca e decadenza

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Nelle more della procedura per la nuova nomina, il Garante continua la propria attività in regime di prorogatio, salvo i casi in cui le dimissioni siano state determinate da sopravvenuti motivi di incompatibilità.

2. Qualora emergano gravi irregolarità in relazione al corretto espletamento dell'incarico, il dirigente dell'Area Amministrativa contesta per iscritto i fatti al Garante e all'esito dell'istruttoria conseguente alle controdeduzioni proposte dallo stesso, propone al Consiglio Comunale l'eventuale provvedimento di revoca.

3. In caso di decadenza, di dimissioni e di revoca è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Garante.

Art. 5 - Relazione agli organi del Comune

Il Garante ha l'obbligo di relazionare perentoriamente ogni anno sul suo operato al Consiglio Comunale per quanto di sua competenza. La relazione contiene, altresì, l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati raggiunti. Il Garante ha la facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 6 - Trattamento economico

La funzione del Garante è svolta a titolo gratuito. Al Garante spettano:

- un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle competenze attribuite, debitamente rendicontate;
- la stipula di una copertura assicurativa, a carico dell'ente, per gli infortuni sul luogo di lavoro in itinere o durante l'attività lavorativa svolta in missione, nell'ambito delle attività condotte dal Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale, per tutto il periodo dello svolgimento delle attività istituzionali, con apposita copertura INAIL, attraverso il meccanismo della “gestione per conto dello stato”, a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 - Strutture e personale

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio del Settore Servizi alla Persona, ove è allocata la sede del Garante.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il Presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.